

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA ATTUATIVO DELLO STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE

(D.P.R. 24.06.1998 N. 249 - DPR 21/11/07 N. 235)

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- Visto il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 "Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria", modificato ed integrato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235;
- **Premesso** che lo "Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria" accoglie e sviluppa le indicazioni della "Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo", recepita nel nostro ordinamento con legge 27 maggio 1991, n. 176;
- **Premesso** che la scuola dell'autonomia è un'istituzione "che costruisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell'intento di venire incontro alla domanda sociale e di formazione nonché di sviluppare percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali" (C.M. 2 settembre 1998 n. 371);
- **Vista** la direttiva del MPI n. 16 del 5 febbraio 2007 "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- Vista la direttiva del MPI n. 104 del 30 novembre 2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del "Codice in materia di

protezione di dati personali";

- Vista la C.M. prot. n. 3602 del 31 luglio 2008;
- **Vista** la legge 30 ottobre 2008, n. 169;
- Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
- Visto il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 (Art. 7: valutazione del comportamento);
- **Sentito** il parere espresso dal Collegio dei Docenti nella seduta del 24 ottobre 2017

DELIBERA

in ottemperanza alle disposizioni citate, il presente regolamento che disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità, ai valori della legalità, della collaborazione, del rispetto per le persone.

PREMESSA

FINALITA' EDUCATIVA DELLE SANZIONI

- 1. Il Regolamento di Disciplina della Schola Puerorum si ispira allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, D.P.R.n.249/1998 ed alle successive modifiche introdotte con il D.P.R. n.235/2007; esso, inoltre, si integra con il Patto Educativo di Corresponsabilità che prevede disposizioni sui diritti e doveri nel rapporto tra questa Istituzione scolastica autonoma, gli alunni e le famiglie, al fine di condividere i nuclei fondanti dell'azione educativa.
- 2. Poiché la scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, i provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità negli alunni ed alla ricostruzione di una civile convivenza nella comunità scolastica, nonché al recupero dell'alunno con attività di carattere sociale, culturale ed a vantaggio della comunità scolastica.

Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. Un sistema educativo si rivela inefficace se focalizza le proprie attenzioni solo sul versante sanzionatorio, mentre offre un'opportunità di crescita concreta se favorisce l'incremento degli atteggiamenti positivi che promuovono il benessere personale e interpersonale. L'empatia, l'autocontrollo, la disponibilità verso gli altri, la comunicazione adeguata dei propri vissuti emotivi, il rispetto, sono tutte competenze sociali che consentono di instaurare e mantenere relazioni positive e soddisfacenti.

- 3. La comunità scolastica fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente.
- 4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero e di coscienza, sul rispetto reciproco di tutte le persone che lo compongono, quale che sia la loro età e condizione sociale e culturale.
- 5. Nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento dei doveri il comportamento deve essere quindi corretto e consono ai principi su cui si fonda l'Istituzione scolastica.
- 6. Gli alunni devono rispettare le istituzioni e le regole del vivere civile, devono inoltre osservare i doveri scolastici e le norme che regolano la vita della comunità scolastica: rispetto nei confronti dei docenti, dei compagni e di tutti gli operatori scolastici; assolvimento degli impegni scolastici; osservanza delle norme e delle regole che tutelano la sicurezza e la salute e che assicurano il regolare andamento della scuola; utilizzo corretto delle strutture, delle attrezzature, dei sussidi, dell'arredo, così da non arrecare danni a persone o cose.
- 7. Compito preminente della scuola è perciò educare e formare; la sanzione disciplinare è finalizzata al recupero dello studente anche attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
- 8. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare: ogni Consiglio di Classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento "anomalo" in una strategia di recupero o inserimento più generale.

- 9. La successione delle sanzioni non é, né deve essere automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni leggere anche se reiterate; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati.
- 10. La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di Classe.

Art. 1 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI: PRINCIPI GENERALI

- 1. Gli alunni sono titolari di diritti e di doveri e a loro spetta un ruolo attivo nel processo di apprendimento.
- 2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- 3. Premesso che la sanzione disciplinare deve sempre avere finalità educativa, deve essere graduata, proporzionata alle mancanze commesse, ispirata per quanto possibile al principio della riparazione del danno e non deve essere mortificante ed inutilmente ripetitiva e tiene conto anche della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirla in attività in favore delle comunità scolastica.
- 4. La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.
- 5. Le sanzioni disciplinari influiscono sulla valutazione del comportamento prevista dal DPR n. 122/2009; nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti.
- 6. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- 7. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

- 8. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari.
- 9. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale (Consiglio di Classe se inferiori a 15 giorni, Consiglio d'Istituto se superiori a 15 giorni).
- 10. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
- 11. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
- 12. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ad eventuali candidati esterni.

Art. 2 - COMPORTAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI

- 1. I comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari sono infrazioni dei doveri commesse dagli studenti appartenenti alla comunità scolastica.
- 2. Per tali comportamenti sono previsti appositi provvedimenti, che tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causate dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti ed, infine, ad ottenere la riparazione del danno.
- 3. La trasgressione delle regole comporterà l'applicazione di provvedimenti disciplinari commisurati alla gravità dell'infrazione, all'entità del danno provocato, alla recidività; i provvedimenti saranno presi con tempestività al fine di non sminuire il valore educativo degli stessi.

4. Costituiscono mancanze disciplinari i comportamenti scorretti che si possono verificare durante il normale orario delle lezioni, nel corso dei trasferimenti da e verso l'Istituto con i mezzi di trasporto pubblico e durante qualsiasi attività connessa con la vita scolastica-musicale (viaggi, attività integrative, ecc.).

Le mancanze disciplinari si dividono in mancanze gravi e in mancanze non gravi.

- 5. Configurano mancanze gravi i seguenti comportamenti:
- a) offese arrecate ai compagni, ai docenti, al personale dell'Istituto;
- b) atti di violenza fisica e/o morale;
- c) incuria e/o danneggiamento volontario delle strutture e delle attrezzature dell'Istituto (tale comportamento implicherà, oltre all'irrogazione delle relative sanzioni anche l'obbligo del risarcimento del danno arrecato);
- d) comportamenti che configurino reati penali;
- e) la reiterazione per almeno tre volte nell'anno scolastico, di comportamenti che hanno determinato l'irrogazione di una sanzione conseguente ad un'infrazione non grave;
- f) l'impedimento del diritto degli studenti ad apprendere e dei docenti ad insegnare.
- 6. Configurano mancanze non gravi tutti gli altri comportamenti che costituiscono violazione:
- a) di quanto disposto dal presente regolamento;
- b) delle disposizioni annualmente emanate dall'Istituto sui comportamenti e obblighi degli alunni;
- c) dei doveri degli studenti elencati nell'Art.3 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti non rientranti tra le mancanze gravi;
- d) degli impegni assunti nel Patto di Corresponsabilità.

A titolo puramente esemplificativo e certamente non esaustivo costituiscono mancanze non gravi le seguenti condotte:

- mancanza ai doveri scolastici: frequenza irregolare, ritardi abituali, assenze ingiustificate, mancato assolvimento degli impegni di studio, mancato rispetto delle consegne, negligenza ricorrente anche nel portare il materiale scolastico, disturbo attività scolastica;

- mancanza di rispetto, anche formale, nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale della scuola, dei compagni, delle Istituzioni;
- comportamenti irriguardosi ed offensivi verso gli altri attraverso parole, gesti o azioni;
- ogni comportamento lesivo della dignità e del decoro dell'Istituzione Scolastica e Musicale.

Art. 3 - SANZIONI DISCIPLINARI - INTERVENTI EDUCATIVI CORRETTIVI – NATURA E CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI

Agli alunni che tengano comportamenti configurabili come mancanze disciplinari sono inflitte le seguenti punizioni disciplinari:

- **S0.** Obbligo di risarcimento e/o riparazione del danno.
- **S1.** Richiamo verbale.
- **S2.** Riflessione individuale con il docente.
- **S3.** Consegna da svolgere in classe.
- **S4.** Consegna da svolgere a casa.
- **S5.** Ammonizione scritta sul libretto personale.
- **S6.** Ammonizione scritta sul registro di classe, riportata anche sul libretto personale, firmata dal docente.
- **S7.** Allontanamento dalle lezioni fino a tre giorni.
- **S8.** Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni.
- **S9.** Allontanamento oltre i quindici giorni.
- **S10.** Allontanamento fino al termine delle lezioni.

S11. Allontanamento fino al termine delle lezioni ed esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo.

Art. 4 – ISTRUTTORIA – CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI – CONTRADDITORIO

La responsabilità disciplinare è personale.

In caso di mancanze non gravi possono essere applicate le sanzioni da S1 a S6. Tali sanzioni possono essere considerate interventi educativi di pertinenza del docente di classe e immediatamente applicabili.

In caso di mancanze gravi possono essere applicate le sanzioni da S7 a S11. In questo caso però le sanzioni non sono immediatamente applicabili. L'Istituzione Scolastica (di volta in volta rappresentata da diversi soggetti: docente di classe, responsabile di sede, collaboratore del Dirigente Scolastico, Dirigente Scolastico) si attiverà per conoscere l'effettivo svolgersi dei fatti, durante una raccolta di informazioni, che dovrà essere debitamente verbalizzata. Successivamente l'eventuale contestazione della mancanza o del fatto illecito dovrà essere comunicata telefonicamente e per iscritto alla famiglia alla fine dell'istruttoria. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari da S7 a S11 senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni.

Art. 5 – TEMPESTIVITA', EFFICACIA E PERTINENZA DEI RICHIAMI E DELLE SANZIONI

La sanzione sarà irrogata in modo tempestivo, per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia, e comunque nel rispetto della procedura indicata nell'art. 4. Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori dalla scuola – come in occasione di visite didattiche, viaggi di istruzione, viaggi con il coro della Cappella

Sistina e servizi liturgici. I provvedimenti di sospensione dall'attività scolastica incidono sulla valutazione del comportamento nel quadrimestre di riferimento. Anche la reiterazione delle mancanze potrà incidere sulla valutazione del comportamento nel quadrimestre di riferimento. Qualora l'alunno a seguito del provvedimento disciplinare da S1 a S6, abbia modificato il proprio agire, si potrà ritenere superata la sanzione e non tenerne conto ai fini del voto sul comportamento. In ogni caso, la sanzione disciplinare connessa al comportamento non può influire sulla valutazione del profitto.

I Superiori della Cappella Musicale Pontificia possono adottare eventuali sanzioni nell'esercizio della propria autonoma attività.

Art. 6 – SOGGETTI COMPETENTI AD INFLEGGERE LE SANZIONI

	Docenti di classe	Dirigente Scolastico	Consiglio di Classe	Consiglio d'Istituto
S1. Richiamo verbale				
S2. Riflessione personale				
S3. Consegna in classe				
S4. Consegna a casa				
S5. Nota nel libretto personale				
S6. Nota nel registro di classe				
S7. Sospensione fino a 3				
giorni con (o senza) frequenza				
S8. Sospensione fino a 15				
giorni con (o senza) frequenza				
S9. Sospensione oltre i 15 giorni				

S10. Sospensione fino al termine delle lezioni		
S11. S10 + Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato primo ciclo.		

Art. 7 - IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori dell'alunno coinvolto, entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare, all'apposito "Organo di Garanzia" (O.G.), istituito presso la Schola Puerorum ai sensi dell'Art. 5, secondo comma, D.P.R. 249/98, e come disciplinato dal Regolamento di modifica dello statuto (D.P.R. n. 235/2007).

I membri dell'Organo di Garanzia, ad eccezione del Dirigente Scolastico, non devono far parte dell'organo che ha irrogato la sanzione.

L'Organo di Garanzia, entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso, si riunisce e provvede a decidere sullo stesso in via definitiva con deliberazione motivata. È tenuto a sentire le parti interessate e a valutare tutti gli elementi utili a disposizione.

Trascorso tale termine senza che l'Organo abbia deciso, la sanzione si intende confermata.

Per la validità della seduta è richiesta la presenza del Dirigente Scolastico e di almeno altri due componenti.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il voto relativo al ricorso è segreto e non ne è consentita l'astensione.

L'Organo di Garanzia, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, decide anche sui conflitti che sorgono in merito all'applicazione e all'interpretazione sia dei regolamenti ministeriali in materia, sia del regolamento disciplinare.

L'Organo di Garanzia, che rimane in carica un anno scolastico, delibera i criteri dello svolgimento dei propri lavori e tiene il verbale delle riunioni e delle decisioni.

Art. 8 - ORGANO DI GARANZIA

L'O.G. è designato annualmente dal Consiglio di Istituto su disponibilità dei membri. Esso è composto da:

- a) Dirigente Scolastico (o vicario) che ne assume la presidenza;
- b) Presidente del Consiglio di Istituto;
- c) n° 1 rappresentante dei docenti nominato dal Consiglio di Istituto;
- d) n° 2 rappresentanti dei genitori nominati dal Consiglio di Istituto.

L'O.G., in composizione perfetta, dovrà esprimersi, a maggioranza, in merito all'impugnazione, non oltre 10 giorni dalla data di presentazione del ricorso; qualora l'O.G. non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Dirigente Scolastico non oltre i 5 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo; lo stesso provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante.

L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 3 giorni prima della seduta. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza. Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.

L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.